DECISIONE (PESC) 2016/713 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 2008, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC ([1]) che istituisce l'operazione militare dell'Unione europea Atalanta.

(2) Il 21 novembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/827/PESC ([2]) che modifica l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 12 dicembre 2016.

(3) L'Unione ha istituito il programma CRIMARIO volto ad accrescere la consapevolezza della situazione marittima nell'Oceano Indiano. Atalanta dovrebbe contribuire all'attuazione di CRIMARIO, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone.

(4) Atalanta dovrebbe poter condividere con i partner pertinenti informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso di abituali operazioni antipirateria.

(5) La risoluzione 2244 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato del gruppo di monitoraggio per la Somalia e l'Eritrea (SEMG), in particolare per quanto concerne l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia e l'importazione e l'esportazione di carbone di legno somalo, e ha accolto con favore gli sforzi compiuti dalle Forze marittime congiunte (Combined Maritime Forces — CMF) nel tentativo di impedire esportazione e importazione di carbone di legno da e verso la Somalia, esprimendo nel contempo preoccupazione per il fatto che il commercio di carbone finanzia Al-Shabaab.

(6) L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1) all'articolo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità, EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, la delegazione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di Atalanta e contribuisce all'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE) nell'ambito del 10° FES e CRIMARIO;»;

([1]) Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

([2]) Decisione 2014/827/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2014, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 19).

2) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'AR è autorizzato a diffondere alle Forze combinate marittime ("CMF") guidate dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;

3) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Atalanta è autorizzata a condividere con l'SEMG e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI